



Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA TECNICA

Prot. n. **376**
N. **2** Reg. Ordinanze **11 GEN 2019**

OGGETTO: ORDINANZA ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA DELLE GERE DALLA FOSSA N. 100 ALLA FOSSA N. 102.

IL SINDACO

VISTI gli articoli 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R n. 285 del 10 settembre 1990, che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione;

VISTO l'articolo 20 del Regolamento Regionale della Regione Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004 e s.m.i., "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";

VISTO il regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2004 e s.m.i.;

PRESO ATTO che si rende necessario effettuare le operazioni di esumazione ordinaria relativamente alle fosse la cui concessione è scaduta/in scadenza o per i quali i concessionari, gli eredi o altri aventi titolo non hanno provveduto al rinnovo della concessione o alla scelta di destinazione dei resti mortali;

CONSIDERATO che dette operazioni cimiteriali di esumazione sono eseguite necessariamente per rendere disponibili nuove fosse, al fine di riutilizzare il patrimonio cimiteriale, secondo il principio della rotazione, consentendo così il corretto utilizzo della disponibilità del patrimonio esistente;

RITENUTO pertanto necessario procedere alle esumazioni del campo "C" del Cimitero Comunale dalla fossa n. 100 alla fossa n. 102;

Richiamati gli articoli n.50 e 54 del D. Lgs. N.267/2000;

ORDINA

1) che nel corso dell'anno 2019 si provveda alle operazioni di esumazione ordinaria delle salme poste nel campo "C" del Cimitero Comunale dalla fossa n. 100 alla fossa n. 102 dove sono inumati i cittadini le cui concessioni risultano scadute/in scadenza, come da allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

3) che le operazioni di esumazione siano eseguite negli orari di apertura del cimitero comunale, sino alla conclusione delle operazioni cimiteriali salvo diverse esigenze di servizio, anche in assenza dei congiunti adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel pieno rispetto delle salme esumate;

INVITA

I familiari di tutti i defunti di cui agli allegati elenchi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 del Decreto Regionale n.6/2004 a presentarsi presso l'ufficio tecnico del Comune di San Felice del Benaco sito in Via XX Settembre 11 negli orari di apertura al pubblico per il disbrigo della necessaria documentazione;

INFORMA CHE

1. nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi, nel rispetto della volontà dei congiunti, potranno:

- essere inumati in campo comune ove permanere per il periodo prescritto dalle norme in vigore;
- essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto come individuati dalla legge. (sono a carico dei familiari tutte le spese inerenti e conseguenti l'eventuale cremazione compreso il trasporto dei resti mortali e le eventuali pratiche amministrative connesse alla cremazione).

2. in caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le cassette di zinco/urne cinerarie contenenti le ossa/ceneri del defunto potranno essere tumulate nel cimitero del comune di San Felice del Benaco nei seguenti modi:

- in cellette ossario/cinerarie da acquisire in concessione o già in concessione;
- all'interno di manufatti già in concessione ad altri congiunti, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

3. Le spese per l'eventuale concessione di cellette ossario/cellette cinerarie, per l'acquisto di cassette di zinco o di urna cineraria, per le operazioni di chiusura o di inserimento dei resti in altre tombe o loculi saranno a carico dei richiedenti.

4. In caso di irreperibilità degli aventi diritto di cui alla lettera b), numero 3) dell'art. 3 della legge n. 130/2001 e/o nei casi in cui nessun avente diritto abbia fornito indicazioni circa la collocazione dei resti mortali, si provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune dedicato alle religiose i resti ossei rinvenuti.

5. Notizia dei giorni in cui verranno eseguite le operazioni verrà data mediante avviso affisso all'albo del cimitero, sul sito web comunale nonché in prossimità dei loculi interessati.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune, ed affissa all'albo del Cimitero per il periodo di 90 giorni;

2. Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- all'Ufficiale Sanitario dell'A.S.L- di Brescia (art. 20, comma 13 d.r. n. 6/2004);
- al responsabile dell'area tecnica del Comune di San Felice del Benaco che si occuperà degli adempimenti conseguenti all'emanazione della presente ordinanza.

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge n.241/L990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

San Felice del Benaco, 11 GEN 2019



Il Sindaco
dott. Paolo Rosa



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

ELENCO ESUMAZIONI ORDINARIE ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. ^{Prot.} 376 del

11 GEN 2019 n. 2

NOME DEFUNTO
ANTONIOLI LAURA
GARZONI VITTORIA
ZAMBARDA ANGELA



Il Sindaco
dott. Paolo Rosa